

**Aggiornamento proporzionalità della pena – riparazione pecuniaria ex art. 322quater c.p. – riflessioni
sulla natura della confisca per equivalente**
Cass. 27422/2025 + Cass. 36356/2025

La **proporzionalità della pena** si trova al centro del dibattito penalistico e della giurisprudenza costituzionale.

- **Evoluzione della portata del principio.**

- o In un primo momento, si riteneva un principio collegato alla CONCEZIONE RETRIBUTIVA DELLA PENA, che deve rispondere simmetricamente al fatto.
- o Oggi, si tratta di un principio generale del sistema e funzionale anzitutto al FINALISMO RIEDUCATIVO DELLA PENA ex art. 27, co. 3 Cost. = funzione mai sacrificabile in un ideale bilanciamento con altre funzioni della pena.

Perimetrazione del significato del principio.

- Fissa un **LIMITE NEGATIVO** alla pena, con un'evidente **FUNZIONE GARANTISTA**.
- Consiste in un **DIVIETO DI COMMATORIA DI PENE SPROPORZIONATE PER ECCESSO** rispetto al fatto commesso.

Fondamenti normativi: non sono esplicativi, ma impliciti in diverse norme.

- **Art. 3 Cost.** → PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DEI CITTADINI dinanzi la legge, nonché RAGIONEVOLEZZA delle scelte sanzionatorie: impone di trattare in maniera omogenea fatti omogenei e in maniera disomogenea fatti espressivi di diverso disvalore.
- **Art. 27, co. 1 e 3 Cost. in comb. disp. con l'art. 3 Cost.**
 - o Art. 27, co. 3 Cost. Il FINALISMO RIEDUCATIVO della pena presuppone che la pena **non sia sproporzionata per eccesso**; tale funzione deve convivere con quella general-preventiva.
 - o Art. 27, co. 1 Cost. La PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE per FATTO PROPRIO PERSONALE E COLPEVOLE impone che la pena sia **proporzionata al singolo fatto soggettivamente rimproverabile**, dovrà tener conto del fatto oggettivamente e soggettivamente commesso.
 - o **INDIVIDUALIZZAZIONE.** Ne consegue la necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, mai eccedendo il livello di disvalore del fatto commesso.
- **Sul piano del diritto sovranazionale = art. 49, par. 3 CDFUE.** La primauté del diritto UE impone, di regola, l'esercizio del **potere di disapplicazione** della norma interna in contrasto con la norma sovraordinata provvista di efficacia diretta, da parte del giudice interno (nonché da parte della PA). Tuttavia, la disposizione non ha portata omnicomprensiva, riguardando solo ambiti del diritto penale di interesse UE.

Duplice dimensione del principio. La Corte cost. ha ritenuto costituzionalmente illegittime diverse cornici edittali di pena alla luce di due parametri:

- **Proporzionalità INTRINSECA.** Si opera un raffronto tra pena e fatto cui è riferita, realizzando una verifica interna alla norma.
- **Proporzionalità ESTRINSECA o RELATIVA.** Il raffronto è comparatistico rispetto ad altra norma che punisce in modo più mite fatti sostanzialmente identici (**TERTIUM COMPARATIONIS**).

Ratio della iniziale difficile giustiziabilità.

- FONDAMENTI COSTITUZIONALI NON ESPLICATI.
- TIMORE DI INVADERE GLI SPAZI DI DISCREZIONALITÀ POLITICO-CRIMINALE DEL LEGISLATORE democratico parlamentare, unico competente a individuare reati e pene.

Parabola evolutiva del sindacato di proporzionalità della Corte cost. sulle pene.

- Negli anni '70 iniziano le decisioni che invocano la proporzionalità, ma soprattutto l'UGUAGLIANZA.

- Iniziale atteggiamento prudente rispetto al sindacato sulle pene, che era sottoposto a CONDIZIONI RESTRITTIVE nel c.d. “GIUDIZIO TRIADICO”, che richiede:
 - o Individuazione del TERTIUM COMPARATIONIS OMOGENEO, ossia una norma incriminatrice volta a punire FATTI SOSTANZIALMENTE IDENTICI ma CON PENE MENO SEVERE.
 - o MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA PUNITIVA PIÙ SEVERA per la norma oggetto di valutazione.
 - o RIME OBBLIGATE.
- Successiva apertura al c.d. “GIUDIZIO DIADICO”, ossia al giudizio intrinseco, che si basa su un raffronto tra pena e fatto. A partire da C. cost. n. 236/2016, la Consulta opera un sindacato più ampio di proporzionalità intrinseca, assoluta.

Estensione progressiva del anche ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE e alle PENE ACCESSORIE.

- **C. cost. 95/2022 in materia di SANZIONI AMMINISTRATIVE previste per gli ATTI INDECENTI ex art. 726 c.p.** La norma prevedeva pene particolarmente elevate se rapportate ad altre scelte sanzionatorie, sia pure non omogenee. L'art. 729 c.p., dopo la depenalizzazione, prevedeva per gli atti osceni colposi sanzioni amministrative molto più blande.
- La questione si pone, dunque, anche in riferimento alle **confische ed alla misura di cui all'art. 322 quater c.p.**

Corte cost. n. 7/2025 = ill. cost. dell'art. 2641, co. 1 e 2 c.c. sulla base del principio di proporzionalità, applicato alla CONFISCA OBBLIGATORIA c.d. SOCIETARIA. È parzialmente incostituzionale l'art. 2641, co. 1 e 2 c.c. che prevedeva questo obbligo.

- La confisca dei beni utilizzati per commettere il reato di aggiotaggio ha natura di **PENA PATRIMONIALE** che deve rispettare la **PROPORZIONALITÀ**, principio che vieta la sproporzione delle pene patrimoniali rispetto alle condizioni economiche dell'interessato e alle sue capacità di far fronte al pagamento. L'art. 2641 c.c., che impone in ogni caso la confisca dell'intero importo, anche quando i beni appartenevano a una società, è **strutturalmente suscettibile di produrre risultati sanzionatori sproporzionati, non consentendo al giudice di adeguare l'importo** alle reali capacità economiche e patrimoniali delle singole persone fisiche colpite dalla confisca.
- Spetterà al legislatore valutare se introdurre una nuova disciplina della confisca dei beni strumentali e delle somme di valore equivalente nei limiti del principio di proporzionalità così come stabilito in altri ordinamenti e a livello UE.
- Resta in vigore l'obbligo di confiscare integralmente i prodotti e i profitti del reato, in forma diretta o per equivalente, a carico di qualsiasi persona fisica o giuridica che risulti effettivamente aver conseguito le utilità derivanti dal reato. La confisca per equivalente è concepita per i beni che ne sono prodotto, profitto o prezzo e non dei beni strumentali, poiché sarebbe in tal caso priva di una funzione coerente con quelle finalità preventive che l'ordinamento si prefigge nel prevedere la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato.
- L'art. 2641 comma 2 c.c. sarebbe ormai l'unica norma dell'ordinamento a prevedere la confisca per equivalente dei beni strumentali a dispetto dell'evidente parallelismo del delitto di aggiotaggio ex art. 2637 c.c. e quella di cui al 185 TU finanza e tra la confisca ex artt. 2641 c.c. e 240 c.p. Risulta quindi **frutto di un difetto di coordinamento dovuto alle diverse modifiche, che viola il canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost.**
- Il **vizio** della norma starebbe nella sua **obbligatorietà**, precludendo al giudice qualsiasi valutazione sulla proporzionalità.

La questione è ritornata d'attualità di recente con riferimento alla riparazione pecuniaria ed al risarcimento del danno.

Cass. pen. N. 27422/2025 ricostruisce la natura giuridica della misura di cui all'art. 322 quater c.p. e i suoi rapporti con il **risarcimento del danno**.

- **Evoluzione normativa della riparazione pecuniaria.**
 - Introduzione dell'art. 322 quater c.p. con l. 69/2015 = alla condanna per i delitti previsti deve conseguire la CONDANNA DEL PUBBLICO AGENTE al pagamento di una somma equivalente a quanto indebitamente ricevuto.
 - L. 3/2019 = estensione dell'ambito applicativo dell'art. 322 quater ANCHE AL PRIVATO CORRUSSORE + l'obbligazione deve essere parametrata a una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato.
- Nell'ambito dei reati contro la PA, l'art. 322quater c.p. pone un **OBBLIGO DI RIPARAZIONE PECUNIARIA alla PA**.
- Tale misura **NON ESCLUDE**, ma **SI CUMULA** con la condanna al RISARCIMENTO del danno delle eventuali PARTI CIVILI.
- Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della Cass., tesa a evitare duplicazioni di ristoro della persona offesa, la **RIPARAZIONE NON può applicarsi qualora L'IMPUTATO MEDIO TEMPORE ABbia RISARCITO IL DANNO**: la valutazione del profitto su cui incide la riparazione va fatto al momento dell'applicazione della misura. Ciò alla luce di due considerazioni della giurisprudenza precedente:
 - **Cass. 2023:** la riparazione è SANZIONE CIVILE ACCESSORIA, di carattere PUNITIVO.
 - **Cass. n. 23203/2024:** la riparazione NON SI CUMULA alla CONFISCA PER EQUIVALENTE del profitto, poiché le misure sono ENTRAMBE AFFLITTIVE.
 - Tuttavia, tale indirizzo giurisprudenziale si fondava sulla pregressa consolidata concezione della confisca per equivalente, secondo cui tale misura di sicurezza patrimoniale rivesta carattere sostanzialmente penale, alla luce della sua portata afflittiva, e, di conseguenza, dev'essere sottoposta allo statuto garantistico proprio delle sanzioni penali.

Sul punto, Sez. Un. n. 13783/2025 operano un radicale revirement in riferimento natura giuridica della confisca per equivalente.

- La sentenza ha ribaltato le acquisizioni sedimentate in materia di "confische", soprattutto quelle riguardanti la confisca del danaro e la confisca per equivalente.
 - Non è ammissibile alcuna forma di solidarietà passiva dei concorrenti nel reato ai fini della confisca, anche nella forma per equivalente.
 - La confisca per equivalente deve essere disposta nei confronti dei concorrenti sempre e solo per un importo corrispondente e valore corrispondente al provento da lui materialmente ottenuto dalla partecipazione criminosa.
 - Solo laddove non sia possibile individuare in maniera precisa quale sia il quantum di profitto ottenuto dal singolo concorrente dalla commissione del concorsuale, si può procedere mai a rivalersi nei confronti di uno, ma a una **RIPARTIZIONE IN PARTI UGUALI**.
- Tale soluzione interpretativa si fonda sull'assunto teorico secondo cui la **CONFISCA PER EQUIVALENTE NON rivesta natura SANZIONATORIA, ma RECUPERATORIA**.
- Tale soluzione è imposta anche dal **principio di proporzionalità**, che non riguarda solo le sanzioni penali, ma anche le misure non penali che incidono sui diritti fondamentali.

Partendo da tale rinnovata impostazione teorica, **Cass. n. 36356/2025 si sofferma sulla riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p. e sull'applicazione cumulativa rispetto alla confisca**.

- Portata SOVRAPPONIBILE alla CONFISCA DEL PREZZO o DEL PROFITTO DEL REATO ex art. 322 ter c.p.:
 - Coincidono i reati presupposto.
 - Importo parametrato in entrambi i casi al prezzo/profitto del reato.

- Entrambe si applicano tanto al pubblico agente, quanto al privato.
- Di conseguenza, il condannato è sottoposto a una **DUPPLICAZIONE DI OBBLIGHI**, sebbene con DIVERSA NATURA, ma con l'UNITARIO EFFETTO ULTIMO di sottrazione al reo di un **valore doppio a quanto conseguito indebitamente dal reato**.
- Inoltre, a tale effetto si accompagna l'ammissibilità, sia pure alle condizioni precise da **Cass. 27422/2025**, del **CUMULO CON IL RISARCIMENTO DEL DANNO**.
- Ne deriva che la misura ex art. 322 quater, **NON riveste NATURA RISARCITORIA**: non solo per la previsione del CUMULO con il risarcimento, ma altresì per la PARAMETRAZIONE al PREZZO o al PROFITTO, concetti avulsi dal danno risarcibile.
- SOLO nel PECULATO vi è COINCIDENZA SOSTANZIALE tra profitto e danno.
- AL CONTRARIO, nelle altre ipotesi di reati contro la PA, il prezzo o il profitto del reato prescindono dal danno arrecato alla PA, che potrebbe anche non lamentare pregiudizi se non all'immagine.
- Si conferma, dunque, la natura dell'art. 322 quater c.p. come **SANZIONE CIVILE ACCESSORIA**, la cui ratio si appunta nel RAFFORZARE LA RISPOSTA SANZIONATORIA a tutela del buon andamento della PA.
- Tuttavia, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sulla natura giuridica della confisca per equivalente, è possibile affermare che **la riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p. e la confisca ex art. 322 ter c.p.**, sia pure con ANALOGO FINE AFFLITTIVO, **NON operino in un REGIME DI ALTERNATIVITÀ**.
- Ciò pone un PROBLEMA di LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, sub specie di **VIOLAZIONE del principio di PROPORZIONALITÀ DELLA PENA ex artt. 3 e 27, co. 3 Cost.**: la pena deve essere proporzionata al disvalore del fatto, in ossequio al principio del finalismo rieducativo, prescindendo dal tertium comparationis.
 - Tale principio trova applicazione anche a forme diverse di trattamento comunque “punitivo” (C. cost. n. 112/2019), ai sensi dell'**art. 49, par. 3 CDFUE**: la CGUE, del resto, interpreta come “PENA” ANCHE le SANZIONI AMMINISTRATIVE con CARATTERE SOSTANZIALMENTE PUNITIVO.
 - **Rispetto al cumulo** delle misure ex artt. 322 ter e 322 quater c.p. NON viene in rilievo un tertium comparationis, ma il sindacato attiene alla **PROPORZIONALITÀ INTRINSECA**.
 - La **misura fissa e predeterminata della riparazione pecuniaria** **NON permette al giudice di GRADUARE** la misura TENENDO CONTO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO.
 - Molte ipotesi di CONFISCA OBBLIGATORIA ribadiscono L'ALTERNATIVITÀ RISPETTO AL RISARCIMENTO del danno (es. art. 600 septies c.p.), in tal modo:
 - Garantendo la **finalità specialpreventiva** delle **misure di sicurezza** (“il delitto non paga”).
 - **Si evitano duplicazioni** tra misure che, con funzioni diverse, si fondano tutte sull'ablazione del provento del reato.

→ La Corte individua l'unica possibile forma di riequilibrio nella declaratoria di ill. cost. dell'art. 322 quater c.p. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., artt. 11 e 117 Cost. in relazione all'art. 49 CDFUE.